

La registrazione del presente statuto è esente da imposta di bollo e di registro ai sensi dell'art.82 D. Lgs.117/2017.

STATUTO

Articolo 1

Da 29 giugno 1990 è costituita l'Associazione denominata "Unione Volontari Assistenza Leucemici, Emopatici e Oncologici" - Organizzazione di Volontariato di seguito in breve denominabile anche "UNIVALE - ODV". L'associazione è un Ente del Terzo settore, è disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti del d.lgs. 117/2017.

SEDE

Articolo 2

L'Associazione, la cui durata è illimitata, ha sede legale nel Comune di Sondrio, Via Stelvio n. 10.

Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e può essere deliberata dal Consiglio direttivo.

OGGETTO E SCOPO

Articolo 3

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà e utilità sociale nel campo dell'assistenza sanitaria, dell'assistenza sociale e socio-sanitaria, della formazione e della ricerca scientifica.

Le finalità che si propone sono in particolare quelle di assistenza a favore di persone affette da malattie ematologiche, oncoematologiche, neoplastiche e delle loro famiglie, con particolare riguardo alla fascia di età dell'infanzia e dell'adolescenza.

Tali finalità verranno perseguite anche attraverso l'acquisto e la cessione di beni e di prestazioni di servizi atti a migliorare la condizione fisica e psichica dei pazienti assistiti.

L'Associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale:

Art. 5 Dlgs 117/2017 comma a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'art. 1 commi 1 e 2 della legge 8 novembre 2000, n. 328 e successive modificazioni;

Art. 5 Dlgs 117/2017 comma u) erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale.

L'ambito territoriale entro il quale l'Associazione si propone di agire è prevalentemente quello della Provincia di Sondrio, con possibilità di estensione a tutto il territorio nazionale.

L'Associazione si adopererà al fine di:

- organizzare ed effettuare trasporti dei pazienti e dei loro familiari verso i centri di cura specializzati fuori provincia e non;
- sostenere in parte o in toto le spese inerenti trattamenti particolari (rimborso spese di viaggio e di soggiorno presso centri specializzati, acquisto di presidi terapeutici non mutuabili, ecc.), mediante la sollecitazione e l'intervento presso gli Enti, Associazioni competenti e privati cittadini;
- stipulare convenzioni con pensioni o alberghi situati nei luoghi ove più spesso i pazienti vengono trasferiti per essere sottoposti ai predetti trattamenti;
- organizzare valide sistemazioni per i familiari che assistono i malati e per i malati stessi che, non ricoverati, devono comunque soggiornare per il tempo necessario vicino ai centri specializzati;
- aiutare i malati che hanno conseguito la guarigione a reinserirsi nel proprio ambiente familiare, sociale e nel mondo della scuola e del lavoro;
- sensibilizzare Enti, Società e privati cittadini circa la rilevanza dei problemi connessi alle patologie di cui sopra che coinvolgono sempre, oltre ai malati, anche le loro famiglie.
- realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Le modalità e i tempi degli interventi saranno stabiliti dal Consiglio direttivo dell'Associazione anche in base alle condizioni socio- economiche dei pazienti.

Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

Per il raggiungimento delle proprie finalità l'Associazione potrà acquistare o affittare immobili.

Patrimonio ed entrate dell'Associazione

Articolo 4

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle quote associative, dai beni mobili ed immobili che pervengono all'Associazione a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da parte di Enti pubblici o privati o persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione.

Il fondo di dotazione iniziale dell'Associazione è costituito dai versamenti effettuati dai fondatori, pari ad euro 464,57.

Articolo 5

Per l'adempimento dei suoi compiti l'Associazione dispone delle seguenti entrate:

- quote di adesione versate dai fondatori originari,
quote sociali annuali versate dai soci;
contributi volontari di soci e non soci,

- contributi di terzi, donazioni, lasciti, erogazioni, sottoscrizioni, contributi o sovvenzioni di enti pubblici o privati,
- redditi derivanti dal suo patrimonio;
- fondi provenienti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi;
- rimborsi delle spese effettivamente sostenute dall'Associazione, purché adeguatamente documentate, per l'attività di interesse generale prestata;
- entrate derivanti da attività effettuate ai sensi del c. 1 art. 84 del D.Lgs 117/2017 svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato;
- altre entrate espressamente previste dalla legge.

Articolo 6

Il Consiglio direttivo annualmente stabilisce la quota sociale annuale dovuta dai soci.

Articolo 7

L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento.

E' comunque facoltà degli aderenti all'Associazione effettuare versamenti ulteriori rispetto alle quote sociali annuali.

I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità, fatto salvo il versamento minimo, e sono comunque a fondo perduto; in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dall'Associazione, può pertanto farsi luogo alla ripartizione di quanto versato all'Associazione a titolo di versamento al fondo di dotazione.

Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale.

SOCI ORDINARI, SOCI ONORARI DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 8

Possono aderire all'Associazione tutte le persone fisiche che, interessate alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali

Sono aderenti all'Associazione:

- i soci ordinari;
- i soci onorari.

Il numero degli Associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.

L'adesione all'Associazione comporta per l'Associato maggiore di età il diritto di voto nell'assemblea per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

Le prestazioni fornite dai soci, per il conseguimento degli scopi sociali, sono gratuite e volontarie. Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dal regolamento interno o da apposita delibera del Consiglio direttivo.

Articolo 9

Sono soci ordinari dell'Associazione coloro che aderiscono all'Associazione nel corso della sua esistenza.

Sono soci onorari dell'Associazione coloro che effettuano versamenti al fondo di dotazione o che effettuano donazioni di beni mobili o immobili o che promuovono e attuano iniziative ritenute di particolare rilevanza dal Consiglio direttivo.

Articolo 10

Chi intende aderire all'Associazione deve rivolgere espressa domanda al Consiglio direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità che l'Associazione si propone, l'impegno ad approvarne ed osservarne lo statuto ed i regolamenti e l'obbligo di versare all'atto dell'ammissione la quota sociale annuale che dovrà essere rinnovata entro il 31 marzo di ogni anno.

Articolo 11

Il Consiglio direttivo deve provvedere in ordine alle domande di ammissione entro 60 (sessanta) giorni dal loro ricevimento.

In caso di diniego espresso, il Consiglio direttivo è tenuto ad esplicitarne la motivazione.

L'interessato, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha 60 (sessanta) giorni per chiedere, mediante raccomandata inviata al Presidente, che si pronunci l'Assemblea in occasione della prima convocazione utile.

Articolo 12

La qualifica di socio si perde in caso di decesso, recesso o esclusione o per il mancato versamento della quota sociale.

Chiunque aderisca all'Associazione può in qualsiasi momento notificare al Consiglio direttivo la sua volontà di recedere dal novero dei partecipanti all'Associazione stessa; tale recesso ha efficacia dal giorno successivo della sua notifica.

Articolo 13

L'Associato che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto o alle decisioni deliberate dagli organi sociali, può essere escluso dall'Associazione stessa.

La perdita della qualifica di Associato è deliberata dal Consiglio direttivo.

Il Consiglio direttivo prima della delibera deve tuttavia invitare l'interessato a fornire eventuali spiegazioni in merito al suo operato.

L'esclusione ha effetto dalla data di notifica del provvedimento il quale deve contenere le relative motivazioni.

Il soggetto interessato, entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione, può ricorrere all'Assemblea degli Associati mediante raccomandata inviata al Presidente dell'Associazione.

Articolo 14

Il domicilio dei soci e dei membri del Consiglio direttivo per i loro rapporti con l'Associazione, è quello che risulta a Libro soci.

A tale domicilio vanno effettuate tutte le comunicazioni previste dal presente statuto. Qualora siano previste forme di comunicazione mediante fax, posta elettronica o altri mezzi simili, le trasmissioni ai soci dovranno essere effettuate al numero di fax, all'indirizzo di posta elettronica o al diverso recapito che siano stati espressamente comunicati al Consiglio direttivo da detti soggetti.

ATTIVITA' DI VOLONTARIATO

Articolo 15

L'attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.

Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite in apposito regolamento predisposto e approvato dal Consiglio direttivo. Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Associazione.

ORGANI STATUTARI

Articolo 16

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli associati;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente del Consiglio direttivo;
- l'organo di controllo se nominato

ASSEMBLEA

Articolo 17

L'assemblea è composta da tutti gli associati.

L'assemblea è l'organo sovrano e si riunisce almeno una volta all'anno entro il mese di aprile per l'approvazione del bilancio consuntivo, della relazione di missione e del bilancio preventivo.

Essa inoltre:

- provvede alla nomina del Consiglio direttivo, del Presidente e del Vice Presidente del Consiglio direttivo, dell'organo di controllo se nominato;
- delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione;
- delibera sulle modifiche del presente statuto;
- delibera lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio.

Articolo 18

Ai sensi dell'art. 20 C.C., l'assemblea è convocata dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno un decimo degli associati o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario.

La convocazione dell'assemblea avviene mediante lettera inviata, almeno 8 (otto) giorni prima della riunione, a mezzo servizio postale ordinario oppure mediante fax, posta elettronica o altro mezzo simile purché tali diversi recapiti siano stati espressamente comunicati dagli interessati al Consiglio direttivo e trascritti a libro soci.

La convocazione deve indicare il giorno e l'ora fissati per la riunione, nonché gli argomenti da sottoporre al vaglio dell'assemblea.

Articolo 19

In sede ordinaria l'assemblea svolge le seguenti funzioni:

- discute ed approva il bilancio consuntivo, la relazione di missione e il bilancio di previsione;
- delibera sulle iniziative proposte dal Consiglio direttivo;
- elegge e revoca i componenti del Consiglio direttivo ed eventualmente, l'organo di controllo;
- delibera in merito alla responsabilità dei componenti del Consiglio direttivo ed a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo statuto o alla legge;

- delibera su ogni altra questione attinente alla vita dell'Associazione, che venga sottoposta al suo esame.

Articolo 20

In sede straordinaria, l'assemblea delibera:

- sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello Statuto;
- sullo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio.

Articolo 21

Nelle assemblee ogni associato ha diritto ad un voto. Sono ammessi al voto gli Associati che hanno acquisito tale qualifica decorsi 90 (novanta) giorni dall' approvazione da parte del Consiglio direttivo.

Ciascun socio potrà farsi rappresentare da un altro socio munito di delega scritta. Nessun Associato potrà avere più di due deleghe.

Non può essere conferita la delega ad un componente del Consiglio direttivo o di altro organo sociale.

I componenti del Consiglio direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio preventivo e consuntivo e della relazione sull'attività svolta e in quelle che riguardano la loro responsabilità.

Gli Associati che abbiano un interesse in conflitto con quello della Associazione devono astenersi dalle relative deliberazioni.

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci legittimati ad intervenire e le deliberazioni dell'assemblea sono prese con la maggioranza semplice dei voti.

In seconda convocazione, che può avvenire anche il medesimo giorno, è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e per le deliberazioni occorre la maggioranza semplice dei voti.

L'Assemblea straordinaria delibera sulla modifica dello statuto con la presenza della maggioranza assoluta dei soci iscritti nell'apposito libro dei soci e il voto favorevole dei $\frac{3}{4}$ (tre quarti) dei presenti. In caso di scioglimento, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ (tre quarti) dei soci iscritti nell'apposito libro soci.

Gli Associati possono partecipare all'assemblea ordinaria o straordinaria mediante collegamento in video conferenza. In questo caso deve poter essere garantita la possibilità di verificare in modo assolutamente certo l'identità della persona che partecipa.

Articolo 22

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio direttivo o, in sua assenza, dal Vice Presidente e se assente dal socio più anziano componente del Consiglio direttivo.

Le sue deliberazioni vengono verbalizzate dal Segretario del Consiglio direttivo.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Articolo 23

Il Consiglio direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'Associazione. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore.

Esso opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Il Consiglio direttivo è composto, a scelta dell'assemblea, tra gli Associati, da un minimo di 5 (cinque) ad un massimo di 13 (tredici) membri, compresi il Presidente, il Vice Presidente, il Tesoriere ed il Segretario.

Il Consiglio direttivo dura in carica 3 (tre) anni.

I componenti del Consiglio direttivo sono rieleggibili.

Articolo 24

Al Consiglio direttivo sono attribuiti i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, salvo quelli espressamente demandati all'assemblea.

Il Consiglio provvede alla nomina del Presidente e del Vice Presidente qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea.

Articolo 25

Dalla nomina a consigliere non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto.

Articolo 26

Il Consiglio direttivo è convocato, almeno 5 (cinque) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera, oppure tramite posta elettronica o fax. In caso d'urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante invio di posta elettronica inoltrato almeno 2 (due) giorni prima.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio direttivo è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica; le deliberazioni del Consiglio direttivo sono prese a maggioranza degli intervenuti. Il voto non può essere dato per rappresentanza. Le deliberazioni del Consiglio vanno trascritte su apposito libro. Il verbale relativo è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Gli Associati possono partecipare alle sedute del Consiglio direttivo mediante collegamento in video conferenza. In questo caso deve poter essere garantita la possibilità di verificare in modo assolutamente certo l'identità della persona che partecipa.

PRESIDENTE

Articolo 27

Al Presidente dell'Associazione spetta la rappresentanza dell'Associazione stessa di fronte ai terzi e anche in giudizio.

Al Presidente dell'Associazione compete l'ordinaria amministrazione dell'Associazione, sulla base delle direttive emanate dalla assemblea e dal Consiglio direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa l'attività compiuta.

Il Presidente convoca e presiede l'assemblea e il Consiglio direttivo, cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

Il Presidente cura la predisposizione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo da sottoporre per l'approvazione al Consiglio direttivo e poi all'assemblea, corredandoli di idonee relazioni.

Il Presidente dura in carica per 3 (tre) anni ed è rieleggibile.

VICE PRESIDENTE

Articolo 28

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni.

SEGRETARIO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Articolo 29

Il Segretario, nominato dal Consiglio direttivo, svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'assemblea e del Consiglio direttivo e coadiuva il Presidente e il Consiglio direttivo nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie o opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'Associazione.

Il Segretario cura la tenuta del libro verbali delle assemblee, del Consiglio direttivo, nonché del libro degli aderenti e dei Volontari all'Associazione.

TESORIERE

Articolo 30

Il Tesoriere, nominato dal Consiglio direttivo, cura la gestione della cassa e su delega fiduciaria opera sui conti correnti bancari dell'Associazione.

ORGANO DI CONTROLLO

Articolo 31

Al ricorrere dei requisiti previsti dalla legge l'Assemblea nominerà l'Organo di controllo o i revisori legali come previsto dalla normativa.

Articolo 32

Per la durata in carica e la rieleggibilità valgono le norme dettate nel presente statuto per i membri del Consiglio direttivo.

Articolo 33

L'Organo di controllo o i revisori legali partecipano di diritto alle adunanze dell'assemblea e del Consiglio direttivo, con facoltà di parola ma senza diritto di voto, verifica la regolare tenuta della contabilità dell'Associazione e dei relativi libri, esprime parere sui bilanci. Delle proprie riunioni l'Organo di controllo o i revisori legali redigono apposito verbale.

LIBRI DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 34

Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo;
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo e di eventuali organi sociali se istituiti;
- e) il libro dei volontari associati contenente i nominativi di coloro che svolgono attività di volontariato non occasionale nell'ambito dell'Associazione.

SCRITTURE CONTABILI

Articolo 35

Il Consiglio direttivo gestisce le scritture contabili dell'Associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'art. 13 e dall'art. 87 del D.Lgs. n. 117/2017.

BILANCIO CONSUNTIVO E PREVENTIVO

Articolo 36

Gli esercizi dell'Associazione chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

I bilanci devono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei 15 (quindici) giorni che precedono l'assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura.

AVANZI DI GESTIONE

Articolo 37

All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.lgs 117/2017.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse.

ASSICURAZIONE VOLONTARI

Articolo 38

Tutti gli Associati e non che prestano attività di volontariato non occasionale sono assicurati per malattia, infortunio e responsabilità civile.

SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 39

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art 45, comma 1, del d.lgs. 117/2017 qualora attivato, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore individuato dall'Assemblea, che nomina il liquidatore, aventi analoga natura giuridica e analogo scopo. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del d.lgs. 117/2017.

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Articolo 40

Qualunque controversia sorgesse in dipendenza dell'esecuzione o interpretazione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale.

L'arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti; in mancanza di accordo, alla nomina dell'arbitro provvederà il Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Sondrio.

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 41

Per quanto non è previsto nel presente statuto si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Il presente statuto entra in vigore dal momento della sua approvazione da parte dell'Assemblea dei soci.

Il presente statuto è stato approvato dall'Assemblea degli Associati del 29 settembre 2020.